



BANCA CENTRALE EUROPEA
EUROSISTEMA

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 24 gennaio 2012

**in merito al sistema di garanzie sulle passività delle banche italiane e alla conversione delle
banconote in lire**

(CON/2012/4)

Introduzione e base giuridica

Il 15 dicembre 2011, la BCE ha ricevuto dal Ministero italiano dell'Economia e delle Finanze («il ministero») una richiesta di parere sull'articolo 8 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici¹ (di seguito il «decreto legge»). Il presente parere riguarda altresì l'articolo 26 del decreto legge.

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 2, paragrafo 1, primo, terzo e sesto trattino, della Decisione 98/415/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative², in quanto il decreto legge concerne questioni monetarie, la Banca d'Italia e le norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la stabilità di tali istituti e dei mercati finanziari. Conformemente al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1. Finalità del decreto legge

1.1 L'articolo 8 del decreto legge istituisce un sistema di garanzie sulle passività delle banche italiane³ sino al 30 giugno 2012⁴, conformemente alla Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (la «Comunicazione del 2011»)⁵. Il ministero fornirà⁶ 1) garanzie⁷ sulle passività delle banche italiane⁸, purché soddisfino una serie di

¹ Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284, 6.12.2011.

² GU L 189 del 3.7.1998, pag. 42.

³ Si intendono le banche aventi sede legale in Italia. Si veda l'articolo 8, comma 5.

⁴ Tale scadenza potrà essere prorogata per mezzo di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, in conformità al diritto dell'Unione europea. Si veda l'articolo 8, comma 1, del decreto legge.

⁵ GU C 356 del 6.12.2011, pag. 7.

⁶ Fino a 200 milioni annui dal 2012 al 2016. Tali importi sono depositati presso un conto e destinati alla copertura dell'eventuale escussione delle suddette garanzie. Ad eventuali ulteriori oneri si provvede con fondi ministeriali. Si veda l'articolo 8, commi 4, del decreto legge.

requisiti, fra i quali, in particolare, l'essere state emesse successivamente all'entrata in vigore del decreto legge e l'aver una durata residua: a) tra tre mesi e cinque anni; o b) fino a sette anni, a partire dal 1° gennaio 2012, se sono obbligazioni bancarie garantite⁹ emesse da banche italiane; nonché 2) garanzie sui finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare crisi di liquidità (*emergency liquidity assistance*)¹⁰.

- 1.2 Tali garanzie possono essere concesse sulla base di una valutazione effettuata dalla Banca d'Italia sulle banche richiedenti in merito a: 1) l'adeguatezza patrimoniale; e 2) la capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte¹¹. Ai sensi del decreto legge, la Banca d'Italia è ampiamente coinvolta nella gestione del sistema di garanzie e le sono affidate diverse funzioni, tra le quali il monitoraggio semestrale delle operazioni e dei loro effetti sull'economia¹². Alla Banca d'Italia sono altresì affidati un ruolo centrale nella verifica del rispetto delle condizioni stabilite nel decreto legge da parte degli enti beneficiari¹³, una funzione consultiva in merito a eventuali modifiche della disciplina¹⁴, la responsabilità della gestione delle richieste da parte delle banche di ammissione alla garanzia¹⁵ e d'intervento¹⁶ della stessa, nonché dei relativi pagamenti¹⁷.
- 1.3 Le banconote e le monete in lire si prescrivono decorsi 10 anni dalla data di cessazione del corso legale¹⁸ ed esiste un termine entro cui tali banconote e tali monete possono essere convertite presso le filiali della Banca d'Italia¹⁹. L'articolo 26 del decreto legge anticipa il suddetto termine alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso e specifica che il controvalore delle banconote e delle

7 Possono essere concesse garanzie incondizionate, irrevocabili e a prima richiesta, sia sul capitale che sugli interessi. Si veda l'articolo 8, commi 3 e 11.

8 In conformità alla Comunicazione 2011, le passività computabili nel patrimonio di vigilanza ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo I, Capitolo 2, non possono essere assistite da garanzia dello Stato. Si veda l'articolo 8, comma 12, del decreto legge.

9 Ai sensi dell'articolo 7 bis della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (Gazzetta ufficiale n. 111 del 14.5.1999).

10 Si veda l'articolo 8, comma 34, del decreto legge.

11 Si veda l'articolo 8, comma 2, del decreto legge.

12 Si veda l'articolo 8, comma 6, del decreto legge.

13 Si veda l'articolo 8, comma 7, del decreto legge.

14 Si vedano i commi 20 e 33 dell'articolo 8 del decreto legge.

15 Si vedano i commi 21, 22, 24 e 25 dell'articolo 8 del decreto legge.

16 Si veda l'articolo 8, comma 26, del decreto legge.

17 Si veda l'articolo 8, comma 27, del decreto legge. Inoltre, ai sensi dell'articolo 8, comma 30, le operazioni effettuate dalla Banca d'Italia al fine di soddisfare esigenze di liquidità che siano garantite mediante pegno o cessione di credito beneficiano sino al 31 dicembre 2012 di una disciplina speciale, più favorevole di quella normalmente applicabile ai sensi della legge n. 170 del 21 maggio 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 164, 15.7.2004), che attua la Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168, 27.6.2002, p. 43).

18 Si vedano, rispettivamente, l'articolo 3 della legge n. 96 del 7.4.1996 (Gazzetta ufficiale n. 85 del 12.4.1997) e l'articolo 52 ter del decreto legislativo n. 213 del 24.6.1998 (Gazzetta ufficiale n. 157 dell'8.7.1998). Tali disposizioni legislative sono state modificate dall'articolo 87 della legge n. 289 del 27 dicembre 2001 (Gazzetta ufficiale n. 305 del 31.12.2002), la "Legge finanziaria 2003", che fu oggetto del parere CON/2002/31. Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito della BCE, www.ecb.europa.eu.

19 L'articolo 87 della Legge finanziaria del 2003 ha introdotto altresì l'obbligo, in capo alla Banca d'Italia, di corrispondere al governo il valore delle banconote non presentate per la conversione entro il termine. Ai sensi delle disposizioni modificate, la Banca d'Italia e il Ministero hanno altresì stimato l'ammontare delle banconote non presentate per la conversione, sulla cui base la Banca d'Italia ha effettuato un pagamento provvisorio, in due rate, pari al 90% dell'importo stimato.

monete ancora in circolazione, di spettanza del Tesoro italiano, è successivamente accreditato al Fondo ammortamento dei titoli di Stato italiano.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1 La BCE vede favorevolmente il decreto legge, in quanto rappresenta un passo fondamentale nel processo teso a rafforzare la stabilità finanziaria dell'Italia. Al contempo, la BCE desidera proporre i commenti che seguono in merito a diversi aspetti tecnici del decreto legge.

2.2 *Appropriatezza della tempistica di consultazione della BCE*

La BCE ha ricevuto la richiesta di parere solo il 15 dicembre 2011, sebbene il decreto legge fosse già entrato in vigore il 6 dicembre 2011. Come specificato nella richiesta di parere, il decreto legge è stato presentato al parlamento per la conversione in legge entro 60 giorni. L'autorità che ha effettuato la richiesta ha pregato la BCE di considerarla una questione urgente, senza tuttavia stabilire un termine per la comunicazione del parere. Come sottolineato in numerosi pareri della BCE, l'articolo 3 della Decisione 98/415/CE concede alle autorità che richiedono il parere la facoltà di prescrivere un termine per la comunicazione dello stesso; tale termine, tuttavia, non può essere inferiore a un mese, salvo che un termine più breve sia motivato da ragioni di urgenza estrema²⁰. Pertanto, il Ministero non ha consultato la BCE nel rispetto della Decisione 98/415/CE. La BCE coglie pertanto l'occasione per ricordare all'autorità che ha richiesto il parere l'importanza che tale consultazione avvenga in tempo utile «affinché l'autorità che elabora il progetto di disposizioni legislative tenga conto del parere della BCE prima di adottare la decisione nel merito»²¹.

2.3 *Osservanza del quadro normativo dell'Unione, natura temporanea del sistema e tariffazione delle garanzie*

Le disposizioni legislative nazionali devono rispettare pienamente il diritto dell'Unione, ivi comprese le norme in materia di concorrenza e aiuti di Stato. In particolare, le autorità nazionali dovrebbero cercare di coordinare con i rispettivi partner a livello dell'Unione le proprie risposte alla crisi finanziaria in atto, al fine di porre in essere un'azione unitaria e di evitare che le misure nazionali incidano negativamente sul funzionamento del mercato unico e sugli altri Stati membri. A tal proposito, è essenziale che gli Stati membri prestino osservanza alle comunicazioni della Commissione europea²² in merito all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle

²⁰ Il 26 ottobre 2011 la BCE ha inviato una lettera al Ministero, nonché alle altre autorità nazionali che effettuano le consultazioni, a mezzo della quale raccomandava di adottare le disposizioni necessarie per assicurare l'effettivo rispetto della Decisione 98/415/CE, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, ottemperando all'obbligo di consultare la BCE sui progetti di disposizioni legislative nell'ambito di sua competenza, ivi incluse le disposizioni che non siano soggette ad approvazione parlamentare, in una fase adeguata della procedura legislativa, e a tal fine di mettere a punto procedure interne atte a garantire che la BCE sia consultata in tempo utile per consentire all'autorità che procede alla consultazione, ovvero all'autorità che adotta le disposizioni, di prendere in esame il parere della BCE prima che le disposizioni legislative in questione siano adottate.

²¹ Si veda l'articolo 4 della Decisione 98/415/CE.

²² Si vedano la «Comunicazione della Commissione — L'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale» (GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8) nonché la Comunicazione del 2011.

misure di sostegno alle banche e ai regimi di garanzie pubbliche a favore del debito bancario, anche con riferimento alla natura temporanea²³ dell'ammissibilità di tali misure e alla necessità che gli enti creditizi che ricevono tale sostegno statale presentino alla Commissione piani di ristrutturazione. In tale ottica, la BCE osserva che i termini e le condizioni relativi alla tariffazione delle garanzie statali previste dal decreto legge sono in linea con le condizioni stabilite dalla Commissione per i periodi di riferimento pertinenti²⁴ e si attende che tali termini troveranno applicazione nei confronti degli enti finanziari che beneficeranno delle garanzie statali.

Atteso che quanto stabilito dal decreto legge potrà essere specificato con ulteriori decreti²⁵, la BCE si aspetta di essere consultata in merito a qualunque proposta di normativa d'attuazione da adottarsi in connessione al presente decreto, in materie che ricadono nella sua competenza²⁶.

3. Interazione del decreto legge con la politica monetaria dell'area dell'euro

La BCE ricorda all'autorità che ha richiesto il parere che le garanzie statali per i debiti bancari dovrebbero, una volta attuate: 1) affrontare i problemi di finanziamento di banche solventi con problemi di liquidità, migliorando il funzionamento del mercato del debito bancario di durata medio-lunga; 2) mantenere condizioni di parità di trattamento tra gli enti finanziari ed evitare distorsioni del mercato; nonché 3) garantire coerenza nella gestione della liquidità dell'Eurosistema. A tal proposito, possono essere concesse garanzie statali sul debito bancario a breve termine con durata da tre a 12 mesi per rivitalizzare il relativo mercato²⁷. La BCE accoglie con favore il fatto che il decreto legge non consenta la concessione di garanzie statali per debiti bancari di durata inferiore a tre mesi²⁸.

Inoltre, si sottolinea l'importanza fondamentale del fatto che le operazioni di sostegno condotte dalle autorità nazionali non abbiano alcun impatto sulla conduzione e l'attuazione della politica monetaria dell'area dell'euro²⁹. Date tali premesse, la BCE ribadisce la propria posizione, ai sensi della quale è da evitarsi la concessione di garanzie statali in favore di depositi interbancari³⁰, in quanto ciò potrebbe comportare una distorsione sostanziale nei diversi segmenti nazionali del mercato monetario dell'area

²³ Si vedano il Parere CON/2009/24, paragrafo 3.1, il Parere CON/2009/54, paragrafo 2.5.2, il Parere CON/2009/73, paragrafo 3.2, il Parere CON/2011/79, paragrafo 4, nonché il Parere CON/2011/85, paragrafo 4.

²⁴ Per il periodo fino al 31 dicembre 2011, si veda il documento di lavoro della DG Concorrenza del 30 aprile 2010 sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle garanzie statali in relazione a debiti bancari emessi dopo il 30 giugno 2010 (*DG Competition Staff Working Document - The application of State aid rules to government guarantees concerning bank debt to be issued after 30 June 2010*), che faceva riferimento alle raccomandazioni del Consiglio direttivo della Banca centrale europea in merito alle garanzie statali in relazione al debito delle banche (*Recommendations of the Governing Council of the European Central Bank on government guarantees for bank debt*) del 20 ottobre 2008; per il periodo a far data dal 1 gennaio 2012, si veda la Comunicazione del 2011.

²⁵ Si veda l'articolo 8, comma 33, del decreto legge.

²⁶ Si vedano la definizione di «progetto di disposizioni legislative» di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nonché il sesto trattino dell'articolo 2, paragrafo 1, della Decisione 98/415/CE.

²⁷ Si vedano il Parere CON/2009/12, paragrafo 3.3, il Parere CON/2009/49, paragrafo 3.9, e il Parere CON/2009/73, paragrafo 3.1.

²⁸ Si vedano il Parere CON/2008/58, paragrafo 3.2, il Parere CON/2009/73, paragrafo 3.1, il Parere CON/2009/92, paragrafo 3.5, il Parere CON/2011/79, paragrafo 3, e il Parere CON/2011/85, paragrafo 3.

²⁹ Si vedano il Parere CON/2009/73, paragrafo 3.1, e il Parere CON/2009/92, paragrafo 3.5.

³⁰ Si vedano il Parere CON/2008/58, paragrafo 3.2, il Parere CON/2009/12, paragrafo 3.3.2, il Parere CON/2009/49, paragrafo 3.9, e il Parere CON/2009/73, paragrafo 3.1.

dell'euro, potenzialmente aumentando l'attività di emissione di debito a breve termine tra gli Stati membri, in tal modo mettendo a repentaglio l'attuazione della politica monetaria unica, che è una competenza esclusiva dell'Eurosistema ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 2, del Trattato³¹. La concessione della garanzia statale a beneficio di depositi interbancari potrebbe anche incidere sulla trasmissione delle decisioni di politica monetaria³² e rendere difficoltoso il mantenimento delle necessarie condizioni di parità di trattamento all'interno dell'area dell'euro tra gli enti finanziari che beneficino delle garanzie statali e quelli che non ne beneficino.

4. Il ruolo della Banca d'Italia nella gestione del sistema e il divieto di finanziamento monetario

- 4.1 Ai sensi del decreto legge, la Banca d'Italia partecipa alla gestione del sistema. In primo luogo, valuterà l'idoneità delle banche richiedenti l'ammissione, con particolare riguardo alla loro adeguatezza patrimoniale e alla capacità di far fronte alle obbligazioni assunte³³. In secondo luogo, sarà di supporto al Ministero nel garantire il rispetto da parte delle banche beneficiarie delle condizioni generali per la concessione delle garanzie³⁴. Conformemente ai propri pareri precedenti³⁵, la BCE ribadisce che le funzioni che la Banca d'Italia è chiamata a svolgere nel contesto della gestione del sistema di garanzie devono rispettare il divieto di finanziamento monetario sotto il profilo della remunerazione della stessa Banca d'Italia per le attività svolte. Tali funzioni dovranno essere condotte in maniera pienamente compatibile con l'indipendenza istituzionale e finanziaria della Banca d'Italia ai sensi del Trattato e dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
- 4.2 Il coinvolgimento della Banca d'Italia non deve andare oltre la funzione tradizionale di agente finanziario e tutte le risorse di finanziamento delle garanzie devono essere tratte dal bilancio dello Stato³⁶. Il ruolo della Banca d'Italia deve rispettare il divieto di finanziamento monetario di cui all'articolo 123 del Trattato, il quale vieta la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia da parte delle BCN a favore del settore pubblico, tra cui «qualsiasi finanziamento di obbligazioni del settore pubblico nei confronti dei terzi»³⁷. Ne consegue, in

³¹ Si vedano il Parere CON/2008/48, paragrafo 3.7, il Parere CON/2009/12, paragrafo 3.3.2, il Parere CON/2009/49, paragrafo 3.9, e il Parere CON/2009/73, paragrafo 3.1.

³² Si vedano il Parere CON/2009/12, paragrafo 3.3.2, il Parere CON/2009/49, paragrafo 3.9, e il Parere CON/2009/73, paragrafo 3.1.

³³ La Banca d'Italia condurrà la sua valutazione sulla base dei seguenti criteri: 1) i coefficienti patrimoniali alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza non devono essere inferiori a quelli obbligatori; e 2) la capacità reddituale della banca deve essere adeguata per far fronte agli oneri delle passività garantite. Si veda l'articolo 8, comma 23, del decreto legge. In proposito, la Banca d'Italia beneficerà del proprio ruolo di autorità di vigilanza nel settore bancario: si veda il Titolo III, ed in particolare l'articolo 51, del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 230, 30.9.1993).

³⁴ Si veda l'articolo 8, comma 8, del decreto legge.

³⁵ Si vedano, in particolare, il Parere CON/2008/52, paragrafo 3.2, e il Parere CON/2008/65, paragrafo 3.1.

³⁶ Si vedano, ad esempio, il Parere CON/2008/58, paragrafo 4.2, il Parere CON/2008/65, paragrafo 3.2 e il Parere CON/2011/76, paragrafo 3.1. Si vedano anche il Rapporto annuale della BCE per il 2010, pag. 120, nonché il Rapporto sulla Convergenza della BCE del maggio 2010, pag. 25.

³⁷ Si veda l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), numero ii) del Regolamento del Consiglio n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1 del trattato (GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1).

particolare, che le banche centrali del SEBC non possono concedere alcun finanziamento temporaneo per consentire agli Stati membri di onorare i propri obblighi in relazione alle garanzie statali sulle passività delle banche. Ai sensi del decreto legge, i pagamenti delle garanzie statali sono effettuati dalla Banca d'Italia in veste di agente finanziario del governo italiano. L'articolo 8, comma 27, del decreto legge stabilisce che, ove non sia possibile adottare la procedura ordinaria, la Banca d'Italia effettuerà i pagamenti a favore dei creditori mediante contabilizzazione in conto sospeso collettivo³⁸; la regolarizzazione avviene entro i successivi 90 giorni. La BCE riconosce che, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico³⁹ tutti i pagamenti effettuati dalla Banca d'Italia in veste di agente finanziario del governo sono giornalmente registrati nel conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria, intrattenuto dal governo presso la Banca d'Italia stessa. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del testo unico, il conto disponibilità non può avere saldo negativo, e in generale, tale articolo vieta alla Banca d'Italia di concedere anticipazioni di alcun tipo al governo⁴⁰. Tuttavia, la BCE osserva che le disposizioni in merito al conto sospeso collettivo appaiono poco chiare. Pertanto, a fini di certezza giuridica, la BCE raccomanda di disciplinare in modo più trasparente il conto sospeso collettivo, nonché ogni altro sotto-conto del conto disponibilità.

5. Finanziamenti erogati per fronteggiare crisi di liquidità e divieto di finanziamento monetario

Il decreto legge accorda al Ministero la facoltà di concedere una garanzia statale su prestiti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane, e alle succursali di banche estere in Italia, per fronteggiare gravi crisi di liquidità (*emergency liquidity assistance*)⁴¹. La BCE rileva che, in linea di principio, la banca centrale nazionale (BCN) può, in maniera indipendente e pienamente discrezionale, erogare finanziamenti volti a fronteggiare crisi di liquidità a favore di enti creditizi solventi, sulla base di una garanzia finanziaria statale, purché sia soddisfatta una serie di condizioni volte a garantire il rispetto del divieto di finanziamento monetario di cui all'articolo 123 del Trattato. Come rilevato in precedenti pareri, i criteri pertinenti sono i seguenti: 1) deve garantirsi che il credito fornito sia il più possibile a breve termine; 2) devono essere in gioco interessi di stabilità sistemica; 3) non deve esservi alcun dubbio circa la validità giuridica della garanzia statale, nonché sulla sua escutibilità, ai sensi del diritto nazionale

³⁸ Si veda l'articolo 8, paragrafo 27, del decreto legge.

³⁹ Decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 57 del 9.3.2004, S.O. n. 37).

⁴⁰ La BCE prende atto che il conto sospeso collettivo è un'unità contabile utilizzata per registrare i pagamenti effettuati dalla Banca d'Italia con fondi prelevati dal conto disponibilità, prima che tali importi siano addebitati all'ente della pubblica amministrazione pertinente; cioè, nel caso di specie, al ministero. Di conseguenza, la BCE riconosce altresì che è possibile registrare un pagamento nel conto sospeso solo nella misura in cui il pagamento sia finanziato con fondi depositati nel conto disponibilità e tale operazione sia stata debitamente registrata in tale conto, e che ciò non dia luogo a un temporaneo scoperto di conto a favore del Tesoro.

⁴¹ Uno degli strumenti a disposizione delle banche centrali in una situazione di crisi è la possibilità di fornire liquidità d'emergenza alle singole banche (*emergency liquidity assistance*). Tale azione da parte delle banche centrali consiste nel dare supporto in circostanze eccezionali e caso per caso agli enti creditizi non più provvisti di liquidità ma ancora solvibili. La concessione di tale liquidità d'emergenza ricade nell'ambito del compito della Banca d'Italia di contribuire alla stabilità del sistema finanziario. Si vedano il Rapporto sulla stabilità finanziaria della BCE di dicembre 2006, pagg.171-172, nonché il Rapporto annuale della BCE per il 1999, pag. 98; si vedano in particolare il Parere CON/2008/42, paragrafo 4.10, il Parere CON/2008/46, paragrafo 3.1, nonché il Parere CON/2008/58, specificatamente il paragrafo 4.1.

applicabile; e 4) non deve esservi alcun dubbio circa l'adeguatezza sotto il profilo economico della garanzia statale, che dovrebbe avere ad oggetto sia il capitale che gli interessi dei prestiti, in modo che l'indipendenza finanziaria della BCN sia pienamente salvaguardata⁴².

6. Versamento all'Erario del valore delle banconote in lire ancora in circolazione da parte della Banca d'Italia

La legge finanziaria 2003 ha dettato la disciplina in merito al trattamento delle banconote in lire non presentate per la conversione entro il 28 febbraio 2012. Il Ministero e la Banca d'Italia hanno effettuato una stima del valore di tali banconote, che la Banca d'Italia era tenuta a corrispondere all'Erario in tre rate, pari al 65% entro il 28 febbraio 2003, 25% entro il 31 gennaio 2008 e il rimanente ammontare entro il 31 marzo 2012. In proposito, la BCE ha emesso il Parere CON/2002/31. Il decreto legge stabilisce che tutte le banconote in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata e che il relativo controvalore è versato all'entrata del bilancio dello Stato, con un anticipo di tre mesi. Alla luce dell'interpretazione evolutiva dei principi dell'indipendenza finanziaria e del divieto di finanziamento monetario resa dalla BCE nei suoi pareri e nel Rapporto sulla convergenza, si rileva che le disposizioni in virtù delle quali il valore delle banconote non aventi più corso legale che non siano state convertite in euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato, suscita alcune perplessità per le ragioni seguenti.

Poiché le banconote non aventi più corso legale sono registrate tra le passività del bilancio delle BCN, le entrate dovrebbero essere determinate attraverso il conto economico della BCN in questione, al fine di salvaguardarne l'indipendenza finanziaria. Attribuire direttamente allo Stato il valore delle banconote non aventi più corso legale non convertite, al di fuori del calcolo dei profitti e prima di stabilire se la BCN abbia subito perdite che debbano essere ripianate, costituisce una forma di pagamento infrannuale, in anticipo rispetto alla distribuzione dei profitti, contraria al principio di indipendenza finanziaria⁴³.

Inoltre, poiché la distribuzione dei profitti della banca centrale che non siano stati pienamente realizzati, contabilizzati e sottoposti a revisione non è rispettosa del divieto di finanziamento monetario⁴⁴, il pagamento dei proventi derivanti dalla prescrizione delle banconote non aventi più corso legale prima della distribuzione dei profitti annuali, effettuato dalla BCN a favore dello Stato, suscita alcune perplessità in relazione al divieto di finanziamento monetario.

Date le suddette premesse, è opportuno vi siano salvaguardie adeguate al fine di garantire che le entrate derivanti dalla prescrizione delle banconote non aventi più corso legale ancora in circolazione siano trasferite allo Stato solo dopo che ogni potenziale perdita sia stata ripianata.

⁴² Si vedano il Parere CON/2008/42, paragrafo 4.11, il Parere CON/2008/48, paragrafo 3.9 (e nota 34), nonché il Parere CON/2008/58, paragrafo 4.3 (in particolare la nota 20), che fa riferimento al Parere CON/2008/46.

⁴³ Si veda il Rapporto sulla convergenza della BCE, maggio 2010, pag. 23.

⁴⁴ Si veda il Rapporto sulla convergenza della BCE, maggio 2010, pag. 25.

ECB-PUBLIC

Il presente parere sarà pubblicato sul sito internet della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, 24 gennaio 2012.

[firmato]

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI